



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZUCHELLI	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE SANTIS	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZITELLI	MARA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11918/2014  
spedito il 13/03/2014

- avverso AVV.PAG.TO n° 310719020204740001 TARES 2013  
contro:  
VELLETRI SERVIZI SPA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 11918/2014

UDIENZA DEL

18/02/2016 ore 09:30

N°

5825/28/16  
PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14 MAR. 2016  
Il Segretario  
*[Signature]*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. *[nome]*, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto tempestivo ricorso contro il Comune di Velletri avverso l'avviso di accertamento in oggetto riguardante la TARES per l'anno 2013. La ricorrente eccepisce che detto tributo non è applicabile ai locali destinati ad attività agrituristica non essendo questa assimilabile ad altre attività commerciali, mantenendo invece la destinazione agricola.  
Il Comune di Velletri, ritualmente evocato in giudizio attraverso notifica diretta del ricorso in data 14.02.2014, non si è costituito.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la mancata costituzione dell'Ente resistente, e quindi la mancata produzione di documentazione amministrativa a supporto della pretesa azionata non consente di valutare se la tassazione dell'attività agrituristica è stata effettuata secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale di cui alle deliberazioni consiliari n.71 e 72 del 17.09.2013, essendo evidente che in base a legislazione statale e regionale esiste una equiparazione dell'attività agrituristica all'attività agricola che esclude quindi l'equiparabilità ad attività alberghiera e di ristorazione. Questo, invero, emerge anche dalla sentenza della CTP n.346/23/11 del 6.7.2011 (allegata dalla ricorrente) emessa su analoga questione riguardante la stessa ricorrente, anche se in materia di TARSU, nella quale il Collegio giudicante, sulla base di documentazione prodotta in giudizio dallo stesso Comune, ha scritto "...lo stesso Comune di Velletri con comunicazione del 16.01.2007, aveva riconosciuto che i locali utilizzati a uso agriturismo sono assimilabili alle abitazioni rurali e che i fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola mantengono la destinazione a uso agricolo sia ai fini catastali che urbanistici, e, conseguentemente, anche ai fini della TARSU. Anche alla luce di giurisprudenza della S.C. che si è pronunciata in tal senso, non si può pertanto applicare la tassazione dei rifiuti tipica di ristoranti ed alberghi, compresa la TARSU, sui rifiuti da ristorazione prodotta dalle superfici adibite a ristoranti."  
Allo stato degli atti, ed in difetto di controdeduzioni e documentazione da parte dell'Ente impositore, il Collegio ritiene condivisibile quanto sopra evidenziato.  
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi €300,00.  
Così deciso in Roma, il 18.02.2016

Il Relatore  
(Giuseppe De Santis)



Il Presidente  
(Claudio Zucchelli)

